

L'anno 2010 addì 27 del mese di settembre, presso la sala consiliare, alle ore 18,55, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauo Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Angelo Antonio Falmi, Sabrina Nencioni, Lorenzo Cappelletti, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Alberto Acanfora.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauo Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Claudio Tonarelli, Francesco Casini, Rita Guidetti e Laura Guerrini.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Marco Manzoli, Paolo Frezzi, Angelo Antonio Falmi.

Deliberazione n. 116

Oggetto: Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs 267/2000

Il Consigliere Passigli illustra la natura del debito fuori bilancio risultante da due multe al C.d.S. annullate con sentenze del Giudice di Pace.

L'Assessore Casini completa l'illustrazione del Consigliere Passigli.

Il Consigliere Briccolani annuncia voto favorevole, visto che siamo in presenza di un errore dell'Amministrazione Comunale e poiché gli autovelox, a suo avviso, vengono utilizzati solo per far cassa, anziché come strumenti di prevenzione. Raccomanda al Sindaco di farsi sensibile su questi argomenti, in quanto si deve puntare sulla sicurezza della circolazione e non sulla punizione delle infrazioni.

Il Sindaco rileva come i Comuni, in base alla circolare Maroni, siano stati obbligati a rivedere tutte le postazioni degli autovelox; sottolinea che quelli installati dall'Amministrazione Comunale sono risultati tutti regolari e riconfermati.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 1911 del 2 Marzo 2010, notificata a questo Ente in data 8 Giugno 2010, nella causa iscritta al numero RG 17323/08 nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato;
- condannava il Comune di Bagno a Ripoli al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese e competenze di causa che liquidava in via equitativa in complessivi Euro 100,00, oltre IVA e CAP come per legge, all'esito del cui calcolo risulta un totale di Euro 140,40;

VISTO il conteggio delle spese legali da liquidare in forza della suddetta sentenza, effettuato da parte dell'avvocato Andrea Vascellari, legale del ricorrente, e ricevuto dall'Ente con Prot. 01/20364 del 8 giugno 2010, per un importo totale di Euro 280,96;

CONSIDERATO che il suddetto conteggio inviato dall'Avv. Vascellari non appare giustificato, poiché includente spese di consultazione e corrispondenza col cliente, non dovute secondo consolidata giurisprudenza;

DATO ATTO che, al fine di chiarire definitivamente la situazione e poter provvedere quindi al pagamento delle spese in modo corretto, l'Ente ha inviato una richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 24/06/2010;

VISTO il parere dell'Ordine degli Avvocati ricevuto in data 07/09/2010, alla luce del quale risulta che quanto richiesto dall'Avv. Vascellari in data 08/06/2010 è dovuto eccezion fatta per gli importi indicati in Euro 17,00 e 23,00 per corrispondenza informativa ed Euro 23,00 per consultazioni cliente, con le conseguenti riduzioni di quanto dovuto per spese generali 12,50%, CAP 4% ed IVA 20%;

DATO ATTO che, sulla base del parere sopra citato, sottraendo dal conteggio dell'Avv. Vascellari le voci sopra richiamate, risultano dovuti al legale Euro 142,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, per un totale di Euro 199,37;

DATO ATTO inoltre che si è ritenuto di proporre appello avverso la suddetta sentenza, considerando che le motivazioni della stessa possono ritenersi infondate;

CONSIDERATO altresì che all'udienza del 10 Giugno 2010 il Giudice di Pace di Firenze ha definito la causa iscritta al numero RG 23684/09 nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, dando lettura della decisione con la quale il Giudice:

- a) accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato;
- b) condannava il Comune di Bagno a Ripoli al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese e competenze di causa che liquidava in complessivi Euro 80,00, oltre IVA e CAP come per legge, all'esito del cui calcolo risulta un totale di Euro 112,32;

VISTO il conteggio delle spese legali da liquidare in forza della suddetta sentenza, effettuato da parte dell'avvocato Valentina Lugeschi, legale del ricorrente, e ricevuto dall'Ente con Prot. 01/27450 del 4 agosto 2010 per un importo totale di Euro 93,60, conteggio che comprende le spese liquidate pari ad Euro 80, le spese generali ed il CAP, ma non l'IVA, poiché il legale della controparte dichiara che detta operazione è effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100 della Legge Finanziaria 2008, che dispone "I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata..." e che può ritenersi corretto;

DATO ATTO peraltro che resta impregiudicata la possibilità di fare appello avverso la suddetta sentenza, ancora non notificata a questa Amministrazione;

DATO ATTO che tutte le suddette sentenze di primo grado sono esecutive ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare eventuali iniziative esecutive, con costi ulteriori per l'Amministrazione;

RITENUTO necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalle sopra riferite sentenze esecutive, giusta il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), decreto legislativo 267/00;

CONSIDERATO che le suddette somme, per un totale di Euro 292,97, trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo PEG

n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2010;

VISTO l'art. 23, comma quinto, L. 27/12/02 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti;

VISTI altresì i pareri resi ex art. 49 del D.Lgvo 267/2000 dal Dirigente Area 4 e dal Dirigente Area 1, rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

VISTA infine l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi, su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma I, lettera a), D.Lgs 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo delle sentenze rese:
 - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 1911 del 2 Marzo 2010, nella causa iscritta al numero RG 17323/08, pari ad € 199,37;
 - dal Giudice di Pace di Firenze, con lettura della sua decisione in udienza in data 10/06/2010, nella causa iscritta al numero RG 23684/09, pari ad € 93,60;per un totale di € 292,97;
- 2) di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. 27/12/02 n. 289.

Successivamente, con voti unanimi, su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo 267/2000.

Si dà atto che, prima della votazione sull'argomento in oggetto, rientrano in aula i Consiglieri Frezzi e Bensi; si allontana altresì il Consigliere Ulivi.

Si dà inoltre atto che l'argomento iscritto al punto 7) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto *“Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’espletamento di una gara unica per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche”*, viene ritirato dalla trattazione.

La seduta consiliare viene quindi sospesa per circa quaranta minuti, per consentire la consumazione della cena.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 13 ottobre 2010

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 13 ottobre 2010

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale certifico che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 13 ottobre 2010

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi